

REGOLAMENTO
QUADRI TECNICI
GIOVANILI

TITOLO I

APPARTENENZA AGLI ORGANICI TECNICI GIOVANILI FIB E RELATIVI ELENCHI

ARTICOLO 1 – APPARTENENZA AGLI ORGANICI TECNICI DELL'AREA SCUOLA FIB E DELL'AREA GIOVANILE FIB

Fanno parte dell'organico Tecnici Giovanili FIB tutti coloro che hanno ottenuto la necessaria abilitazione al termine di un apposito corso di formazione.

Tali tecnici, che dovranno avere una buona formazione di base attestata dalla FIB, anche attraverso corsi universitari o CONI, sono suddivisi per area di competenza:

1. area Scolastica	qualifica	EDUCATORE SPORTIVO SCOLASTICO
2. area Agonistico Giovanile	qualifica qualifica	ISTRUTTORE EDUCATORE ISTRUTTORE DI SPECIALITÀ

Altresì fanno parte dell'organico Tecnici Giovanile FIB i TUTOR

La permanenza nei ruoli Federali "Tecnici Giovanili FIB" è subordinata alla partecipazione ai corsi d'aggiornamento FIB e/o CONI programmati con cadenza biennale dagli organi competenti.

Tali Tecnici possono operare su tutto il territorio nazionale senza necessariamente il vincolo di società.

ARTICOLO 2 – ELENCHI DEGLI APPARTENENTI AGLI ORGANICI TECNICI GIOVANILI FIB

Gli elenchi degli appartenenti agli organici Tecnici delle qualifiche di cui al precedente art.1 sono conservati presso la FIB nazionale.

L'elenco in questione deve contenere le seguenti informazioni:

- Cognome e nome
- Data e luogo di nascita, domicilio e numero telefonico
- Società sportiva di riferimento
- Data e luogo in cui l'interessato ha sostenuto l'esame di abilitazione nonché la qualifica conseguita
- Data dell'inserimento nell'elenco stesso (ratifica)

Ogni variazione dell'elenco (inserimento, sospensione o cancellazione) deve essere debitamente motivata e regolarmente ratificata dalla FIB.

L'elenco deve essere aggiornato almeno all'inizio d'ogni anno sportivo.

Ogni Comitato Regionale e Provinciale deve istituire e conservare aggiornato, presso la propria sede, l'elenco dei Tecnici Giovanili di propria competenza.

TITOLO II

QUALIFICHE TECNICHE COMMISSIONE GIOVANILE FIB

AREA SCUOLA FIB

ARTICOLO 3 – EDUCATORE SPORTIVO SCOLASTICO

Sono Educatori Sportivi Scolastici, coloro che hanno partecipato ad un corso Regionale e ne hanno superato l'esame finale.

Tali corsi dovranno essere autorizzati dalla Commissione Giovanile e riconosciuti dal CONI per abilitare gli Educatori Sportivi Scolastici ad operare nelle istituzioni scolastiche.

Lo scopo primario dell'Educatore Sportivo Scolastico è quello di svolgere la propria attività all'interno del mondo scolastico con l'intento di favorire, attraverso l'azione ludica della pratica sportiva, sia lo sviluppo motorio che umano dei giovani.

Le bocce sono di complemento alle attività motorie proposte. "Bocce utilizzate come strumento di gioco (generico) e non come attrezzo di specialità".

A tali corsi possono partecipare tutti coloro che intendono dedicarsi alla promozione della pratica sportiva e all'insegnamento motorio – propedeutico del gioco delle bocce.

AREA AGONISTICO- GIOVANILE FIB

ARTICOLO 4 – ISTRUTTORE EDUCATORE

Sono Istruttori Educatori coloro che hanno partecipato ad un corso Regionale e ne hanno superato l'esame finale.

Tali corsi dovranno essere autorizzati a livello Regionale congiuntamente alla Commissione Giovanile FIB e organizzati dal Tutor.

A tali corsi possono partecipare gli Educatori Sportivi Scolastici e tutti coloro che intendono dedicarsi alla promozione della pratica sportiva e all'insegnamento del gioco delle bocce a livello pre-agonistico e/o agonistico in età giovanile .

Lo scopo dell'Istruttore Educatore è la promozione della pratica sportiva e dell'insegnamento del gioco delle bocce a livello pre-agonistico e/o agonistico in età giovanile.

ARTICOLO 5 – ISTRUTTORE DI SPECIALITA'

Sono Istruttori di Specialità coloro che hanno partecipato ad un corso di livello Regionale e ne hanno superato l'esame finale.

Tali corsi dovranno essere autorizzati dalla Commissione Giovanile FIB.

A tali corsi possono partecipare gli Educatori Istruttori, i laureati e laureandi e tutti coloro che intendono dedicarsi alla promozione della pratica sportiva e all'insegnamento del gioco delle bocce a livello agonistico giovanile.

Gli Istruttori di Specialità, con qualifica in una o più specialità, hanno il compito di avviare e qualificare i giovani alle attività Federali attraverso le singole specialità a livello agonistico.

Lo scopo dell'Istruttore di Specialità è quello di avviare e qualificare i giovani alle attività federali attraverso le singole specialità a livello agonistico.

ARTICOLO 6 – TUTOR

Il Tutor è il referente, a livello regionale, della Commissione Giovanile di cui deve realizzare tutte le disposizioni organizzando l'attività sul suo territorio di competenza. (Formazione dei quadri tecnici, attività nelle scuole ecc.).

A tali corsi possono partecipare Laureati o laureandi in Scienze Motorie o Diplomi ISEF della regione, laureati in scienze della formazione e tesserati fib con diploma di s.m. superiore che si sono distinti per l'impegno nell'attività giovanile.

ARTICOLO 7 – ISTRUTTORI DI 1° E 2° GRADO (VECCHIE QUALIFICHE)

Gli istruttori di 1° grado e 2° grado (vecchia qualifica), previa partecipazione obbligatoria ad apposito corso di aggiornamento indetto dalla FIB sono riquilificati come:

- gli istruttori di 1° grado saranno equiparati ad Istruttore- Educatore;
- gli istruttori di 2° grado saranno equiparati ad Istruttori di specialità.

TITOLO III

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE DI TECNICO GIOVANILE FIB

ARTICOLO 8 – CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA DI TECNICO GIOVANILE FIB

Le qualifiche di TECNICO dell'area Scuola FIB e dell'area agonistico Giovanile FIB possono essere ottenute attraverso appositi corsi con esami finali.

Tali corsi si denominano:

Corso EDUCATORE SPORTIVO SCOLASTICO	Corso Regionale FIB/CONI
Corso ISTRUTTORE EDUCATORE	Corso Regionale FIB
Corso ISTRUTTORE DI SPECIALITA'	Corso Regionale FIB
Corso TUTOR	Corso Nazionale FIB

Per accedere ai corsi di formazione necessari per il conseguimento delle suddette qualifiche, gli interessati devono aver compiuto il 18° anno di età e presentare:

- domanda di partecipazione al relativo corso su apposita modulistica;
- certificato medico di idoneità psico-fisica;

ARTICOLO 9 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI REGIONALI

Ogni Centro Tecnico Regionale, attraverso il proprio Tutor, è tenuto, ogni volta che ne rilevi l'esigenza, ad indire Corsi di Formazione e/o Aggiornamento, previa autorizzazione della Commissione Giovanile Fib. I programmi dei suddetti corsi devono contenere i seguenti elementi:

- Periodo di svolgimento, programma formativo, sede ed orario delle lezioni
- Quota di partecipazione individuale
- Tutor, Responsabile del Corso
- Direttore del corso

- Docenti incaricati (CONI – FIB)
- Data e sede degli esami finali
- Numero dei partecipanti.

Ottenuta l'autorizzazione, il Comitato Regionale ne dà notizia, almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, a tutte le società interessate.

Il Responsabile del corso organizzato a livello Regionale è il Tutor.

Il programma tecnico-didattico e le ore di svolgimento sono stabiliti dai Regolamenti Federali vigenti.

Il numero dei partecipanti deve essere rapportato alle esigenze didattiche ed organizzative.

Al termine del corso il Tutor Responsabile redige una relazione finale con allegato l'elenco dei partecipanti e i relativi esiti degli esami. Tale relazione dovrà essere inviata:

- All'Ufficio Giovanile FIB perché lo inoltri al Consiglio Federale per la ratifica del corso e dei suoi risultati
- Al Comitato Regionale e a quelli Provinciali di competenza territoriale.

In seguito, la Segreteria Generale FIB darà comunicazione dell'abilitazione ottenuta ai diretti interessati e trasmetterà l'elenco degli abilitati ai Comitati Regionali e Provinciali di competenza.

Qualora la FIB Nazionale lo riterrà necessario, organizzerà propri corsi in conformità ai regolamenti vigenti.

Al termine di ciascun corso, l'organizzazione rilascerà un attestato nominativo di partecipazione ad ognuno dei partecipanti.

Tali attestati conterranno le indicazioni relative al livello del corso, al periodo di svolgimento e alla sua sede di effettuazione

I corsisti che supereranno l'esame riceveranno oltre alla tessera Federale, una maglia sportiva FIB con la qualifica ottenuta.

ARTICOLO 10 – COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE DI TECNICO GIOVANILE FIB

Le Commissioni d'esame per il conseguimento delle qualifiche di Tecnico Giovanile FIB sono così composte:

Per la qualifica di Educatore Sportivo Scolastico:

- Il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato
- Il Responsabile del corso o un suo delegato
- Il Direttore del corso o un suo delegato
- Un rappresentante dei Docenti FIB/CONI

Per la qualifica di Istruttore Educatore:

- Il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato
- Il Responsabile del corso o un suo delegato
- Il Direttore del corso o un suo delegato
- Un rappresentante dei Docenti

Per la qualifica di Istruttore di Specialità:

Il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato
Il Responsabile del corso o un suo delegato
Il Direttore del corso o un suo delegato
Un rappresentante dei Docenti

Per la qualifica di Tutor:

Il coordinatore della Commissione Giovanile Federale o un suo delegato
Il Direttore del corso o un suo delegato
Un rappresentante dei Docenti.

ARTICOLO 11 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI TECNICI DELL’AREA SCUOLA FIB E DELL’AREA GIOVANILE FIB

Il Consiglio Federale, su indicazione della Commissione Giovanile FIB, ha facoltà di cancellare o sospendere un Tecnico Giovanile FIB dall’elenco nazionale per i seguenti motivi:

- 1. Per mancanza dei requisiti richiesti inclusa la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento che avranno cadenza biennale**
- 2. A richiesta dell’interessato**
- 3. Per mancato rinnovo per due anni consecutivi della tessera federale**
- 4. In caso di provvedimento disciplinare**
- 5. Per radiazione.**

Nel caso in cui un Tecnico Giovanile FIB già cancellato dall’elenco, voglia essere reinserito nell’elenco stesso dovrà, qualora non esistano impedimenti, frequentare un nuovo corso come dal presente regolamento. Ciò non sarà possibile in caso di radiazione.

Coloro che sospenderanno l’attività per validi e giustificati motivi, riconosciuti come tali dal Consiglio Federale, saranno riammessi nella loro qualifica.

ARTICOLO 12 – TESSERAMENTO TECNICI GIOVANILI FIB

Al termine d’ogni corso di formazione per Tecnici Giovanili FIB, coloro che hanno superato l’esame, riceveranno dalla FIB Nazionale, tramite il Comitato Regionale e quello Provinciale di appartenenza, il tesserino per la qualifica conseguita.

Ogni anno, nei tempi stabiliti, i Tecnici Giovanili FIB dovranno chiedere il rinnovo del tesseramento al proprio Comitato Provinciale, previo versamento della quota secondo le modalità stabilite annualmente dalla FIB.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEI TECNICI GIOVANILI FIB

ARTICOLO 13 – IL TUTOR REGIONALE

Ogni Comitato Regionale dovrà proporre alla FIB Nazionale un Tutor con il compito di:

- Coordinare l'attività dello staff Regionale degli EDUCATORI dell'area Scuola FIB e dell'area agonistico Giovanile FIB;
- Coordinare l'attività dei Coordinatori Provinciali;
- Responsabile dei corsi di formazione ed aggiornamento Regionali;
- Responsabile dell'area Scuola Regionale;
- Supporto alla Commissione Giovanile Regionale;
- Essere disponibile per le esigenze Federali.

Su indicazione della Commissione Giovanile FIB, la nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale.

La durata della nomina è di 1 anno e può essere rinnovata.

I corsisti che supereranno l'esame riceveranno oltre alla tessera Federale, una tuta sportiva FIB con la qualifica ottenuta.

ARTICOLO 14 – IL COORDINATORE PROVINCIALE FIB


Ogni **Comitato Provinciale** dovrà proporre al Comitato Regionale di riferimento, tra i TECNICI Giovanili FIB della provincia, un coordinatore con il compito di:

- Coordinare l'attività dello Staff Provinciale dei TECNICI Giovanile FIB;
- Coordinare l'attività territoriale federale del Settore Scuola FIB;
- Supporto alla Commissione Giovanile Provinciale.

Su indicazione della Commissione Giovanile FIB la nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale.

La durata della nomina è di 1 anno e può essere rinnovata.

ARTICOLO 15 – ORGANIGRAMMA DEI QUADRI TECNICI GIOVANILI FIB



La Commissione Giovanile FIB agisce secondo le linee strategiche indicate dal Consiglio Federale, coordinando la comunicazione tra area Scuola e area agonistico- Giovanile.